

TI_GERICHTE 52.2017.513 vom 17. Oktober 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.513_d20131017

FR: TI_GERICHTE 52.2017.513 du 17 octobre 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2017.513 del 17 ottobre 2013

Regeste

Guida nonostante la revoca. Reato grave che, a cagione dei precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2 anni in forza dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr

Erwägungen

E. 1

lett. b LCStr), esentandolo nondimeno da ogni pena in applicazione dell'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr (cfr. su questo punto, infra consid. 4). Il Pretore, previo approfondimento degli accadimenti in sede dibattimentale, ha in particolare escluso che l'accusato potesse essere prosciolto appoggiandosi agli art. 14 e 17 seg. CP, ritenuto come nella fattispecie avesse molteplici opzioni alternative (semplici e altrettanto efficaci) per fronteggiare il problema della sospetta perdita d'acqua della rete idrica - che si è poi rivelata essere solo un difetto del sistema informatico - senza mettersi alla guida del veicolo della moglie (ad esempio: telefonare alla consorte affinché lo accompagnasse sul posto, avvertire la polizia comunale e/o cantonale, domandare alla persona che gli aveva segnalato il problema di farsi dare il recapito di qualcun'altro che potesse intervenire, chiamare un taxi per farsi accompagnare o interpellare direttamente una ditta o un artigiano del ramo; cfr. sentenza 9 ottobre 2014, pag. 14 e 15). Il magistrato penale ha inoltre negato che l'accusato avesse agito in uno stato di necessità putativo (art. 17 CP in relazione con l'art. 13 CP), spiegando tra l'altro come una qualsiasi persona coscienziosa, nella situazione del ricorrente (che era oltretutto perfettamente cosciente del ritiro della patente dopo l'ennesima infrazione alla LCStr e avrebbe pertanto dovuto prestare la massima attenzione), avrebbe meglio approfondito le semplici alternative a sua disposizione, ciò che il ricorrente - negligenemente - non ha invece fatto; un qualsiasi errore al riguardo, ha concluso, sarebbe pertanto stato evitabile (cfr. nel dettaglio: citata sentenza, pag. 16-18). Tale condanna è stata a sua volta confermata dalla Corte di appello e di revisione penale, la quale - premesso come nulla agli atti permettesse di dare per acquisito che, quel giorno, vi fosse una vera e propria situazione d'urgenza - ha in particolare escluso, di primo acchito, l'invocata applicazione degli art. 17 seg. CP (per manifesta ed evidente violazione del principio di sussidiarietà; cfr. giudizio 23 marzo 2017, pag. 3 e 4, in cui viene tra l'altro pure indicato che il ricorrente, vista la distanza percorsa in soli 4-5 minuti, avrebbe anche potuto recarsi a piedi, in bicicletta o in motorino), come pure dell'art. 14 CP e, infine, dell'art. 13 CP (cfr. giudizio citato, pag. 5). Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare questi fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari dell'istanza inferiore - è infatti vincolato non solo alla descrizione

degli avvenimenti, ma anche alla qualifica giuridica del reato commesso che ha portato alla condanna pronunciata, da ultimo, il 23 marzo 2017. Ciò vale segnatamente per il quesito - negato in sede penale e qui invano riproposto dal ricorrente - se sussistesse uno stato di necessità (anche solo putativo), ritenuto come lo stesso dipenda strettamente dall'apprezzamento di quelle circostanze di cui, in concreto, il giudice penale ha senz'altro una miglior conoscenza, posto che in quel contesto sono stati approfonditi gli accadimenti, e in particolare il ricorrente è stato anche interrogato nell'ambito di un pubblico dibattito. Se l'insorgente riteneva che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti o valutazioni giuridiche errate, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio dell'ultima istanza cantonale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva addebitata davanti al Tribunale federale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 7). Il ricorrente, nonostante la gravità del reato imputatogli, è invece rimasto passivo, accettando quindi pure di non essersi trovato in uno stato di necessità (anche solo putativo; cfr. nello stesso senso: STF 1C_81/2017 del 15 febbraio 2017, consid. 2.2; 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013, consid. 2.3; 1C_235/2012 del 29 agosto 2012, consid. 4; 1C_135/2008 del 13 agosto 2008, consid. 2.3.2; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 324 e 690 con nota 3371; cfr. inoltre DTF 124 II 103 consid. 1d). Per ragioni sue di cui non può che rammaricarsi non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato crescere in giudicato la decisione penale pur sapendo - in quanto costantemente assistito da un legale - che la condanna per aver guidato nonostante la revoca avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone. Da respingere sono dunque le critiche mosse al riguardo al Governo, come pure gli argomenti con cui tenta in modo generico di rimettere in discussione le opzioni alternative accertate in sede penale, che gli avrebbero chiaramente permesso di evitare d'incorrere nell'infrazione.

3.2. Vincolata per evidenti ragioni d'unità di giudizio alle conclusioni penali, a questa Corte non resta altro che esaminare se la durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati dall'art. 16 cpv. 3 LCStr. 4.4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'art. 100 cifra 4 terzo periodo (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr, nella versione in vigore dal 1° agosto 2016). La nuova LCStr (modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005, RU 2002 pag. 2767, 2004 pag. 2849) prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata a tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la patente è stata revocata due volte per infrazioni gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni,

dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2; 139 II 95 consid. 3.4.2; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.). 4.2. In concreto il ricorrente, dopo aver subito nel 2009 un ritiro della licenza di 4 mesi (poi ridotta a 3 mesi) per un'infrazione grave, nel 2011 è stato oggetto di una seconda revoca di 15 mesi (poi ridotta a 12 mesi) per un'ulteriore grave infrazione. Con decisione 12 settembre 2013, la Sezione della circolazione gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre, questa volta per un mese, a seguito di un'infrazione lieve, il tutto così come illustrato in narrativa (cfr. consid. A). Il 17 ottobre 2013, nonostante quest'ultima misura d'ammonimento in corso (da scontare dal 14 ottobre al 13 novembre 2013), RI 1 ha circolato alla guida del veicolo della moglie, rendendosi colpevole del reato di guida nonostante revoca di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. Ora tale delitto rientra nel novero delle infrazioni gravi esplicitamente definite come tali dall'art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr, che a cagione dei precedenti accumulati, impongono una revoca a tempo indeterminato di almeno 2 anni in forza dell'art. 16 c cpv. 2 lett. d LCStr. Escluso è infatti, come visto in precedenza, che alla fattispecie possa tornare applicabile l'art. 17 CP o le altre norme richiamate in subordine dal ricorrente, in particolare che egli possa evocare uno stato di necessità (anche solo putativo) ritenuto che, su questi aspetti, non vi sono seri motivi per scostarsi dal giudizio reso dal Pretore penale, confermato dalla Corte di appello e revisione penale (cfr. supra, consid. 2 e 3.1). L'insorgente non può sollecitare una rinuncia a qualsiasi provvedimento ai sensi dell'art. 16 a cpv. 4 LCStr, invocato nel suo ricorso, già perché non ha commesso un'infrazione particolarmente lieve ma, come visto, un'infrazione grave, definita come tale dalla legge (art. 16 c cpv. 1 lett. f LCStr). Invano il ricorrente chiede poi l'applicazione analogica dell'art. 100 cifra 1 secondo periodo LCStr che il Pretore penale gli ha riconosciuto in sede penale. Al di là del fatto che l'esenzione da pena è stata criticata dalla Corte di appello e revisione penale (che l'ha ritenuta errata, senza però poterla rimettere in discussione per il divieto della *reformatio in pejus*, cfr. citato giudizio 23 marzo 2017, pag. 6), va precisato che questa norma non torna comunque applicabile in sede amministrativa: in una recente sentenza (STF 1C_102/2016 del 20 dicembre 2016), il Tribunale federale ha infatti ulteriormente sottolineato come con l'entrata in vigore del nuovo diritto dal 1° gennaio 2005 sia oramai esclusa ogni possibilità di derogare alla durata minima della revoca, in particolare che l'art. 16 cpv. 3 LCStr - a differenza della prassi sviluppata sotto l'egida del vecchio art. 17 cpv. 1 lett. c vLCStr (cfr. DTF 124 II 103 consid. 2, 117 IV 302, consid. 3b/dd) - in caso di guida nonostante revoca, non permette (più) di derogare alla durata minima della revoca neppure in caso di negligenza lieve, tale essendo la chiara volontà operata dal legislatore sul tema al fine di rafforzare la sicurezza stradale (cfr. STF 1C_102/2016 citata, consid. 2.2-2.5; cfr. inoltre STF 1C_215/2013 de 28 maggio 2013 consid. 2.2 e 1C_272/2007 del 16 maggio 2008, consid. 4.5). Già per tale motivo, da respingere è pertanto la domanda formulata in via subordinata dal ricorrente di prescindere dalla misura disposta nei suoi confronti. Ne consegue che il provvedimento tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale, in quanto corrispondente al minimo previsto dalla legge per la recidiva ed il genere di violazione di cui il ricorrente si è macchiato. Lo stesso dicasi per la condizione posta in vista della riammissione al volante, conforme al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in materia di inidoneità caratteriale alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr; cfr. STF 1C_47/2012 del 17 aprile 2012, consid. A; Mizel, op. cit., pag. 596; Philippe Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, ad art. 17 n. 12 seg.), che neppure l'insorgente del resto contesta. Va da sé che una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'autorità di prime cure dovrà fissare un nuovo periodo di sospensione, tenendo conto del periodo già scontato (tra la data dell'infrazione, il 17 ottobre 2013, e la restituzione del permesso di guida successiva al giudizio sull'effetto sospensivo del Presidente del Governo; cfr. scritto 7 gennaio 2014 della Sezione della circolazione a RI 1 agli atti).

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmM), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmM). Non occorre in particolare dar seguito alla richiesta di audizione personale del ricorrente nella misura in cui egli ha già avuto modo di esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito per iscritto, mediante gli allegati di causa. Va infatti ricordato che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 134 I 140 consid. 5.3; cfr. fra le tante: STA 52.2011.436 del 3 novembre 2014). 2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce ad un risultato diverso con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (cfr. DTF 139 II 95 consid. 3.2; 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1; 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in RtiD I-2011 n. 41). 2.2. Per giurisprudenza, l'autorità amministrativa può di regola valutare autonomamente la fattispecie dal punto di vista giuridico, a meno che le valutazioni giuridiche del magistrato penale dipendono fortemente dall'apprezzamento di circostanze di cui egli ha una miglior conoscenza dell'autorità amministrativa, in particolare per aver esperito un pubblico dibattimento nell'ambito del quale ha sentito le parti o interrogato testimoni (cfr. DTF 136 II 447 consid. 3.1 e rimandi; 124 II 103 consid. 1c/bb; STF 1C_98/2017 del 2 luglio 2017 consid. 2.5; 1C_345/2012 del 17 gennaio 2013 consid. 2.2; 1C_43/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2; cfr. anche STA 52.2009.440 dell'8

febbraio 2010, consid. 2.1). 3.3.1. In concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che a seguito degli eventi occorsi il 17 ottobre 2013, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che RI

E. 5

Sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

E. 6

L'emaneazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame.

E. 7

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.